



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 11.11.1993

INDICE

ART. 1 - FINALITA' GENERALI	3
ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 3 - GESTIONE	3
ART. 4 - PRIORITA'	3
ART. 5 - CONVENZIONE	4
ART. 6 - USO DEGLI IMPIANTI	4
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE	4
ART. 8 - PUBBLICITA'	4
ART. 9 - PULIZIE	4
ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA	5
ART. 11 - UTENZE	5
ART. 12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5
ART. 13 - INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	6
ART. 14 - PROPRIETA'	6
ART. 15 - CONTROLLI	6
ART. 16 - RESPONSABILITA'	6
ART. 17 - TARIFFE	6
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE	6
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	7
ART. 1 - NATURA E OGGETTO	7
ART. 2 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI	8
ART. 3 - USO DEGLI IMPIANTI	8
ART. 4 - CONTROLLO DELLA GESTIONE	8
ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CONSUMI	8
ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 7 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE	9
ART. 8 - RISOLUZIONE IN TRONCO DELLA CONCESSIONE	9
ART. 9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA E CONSEGUENZA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO	9
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO .	10
ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE	10
ART. 12 - DISPOSIZIONI VARIE	10

ART. 1 - FINALITA' GENERALI

L'Amministrazione Comunale persegue la promozione dello Sport nei suoi aspetti formativo - ricreativi rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana.

L'Amministrazione tende ad assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive come occasione di impiego del tempo libero e come momento di formazione e di aggregazione.

L'Amministrazione favorisce e promuove l'associazionismo e la gestione degli impianti e delle attività sportive, per una gestione aperta ed unitaria delle attività stesse nel rapporto con tutte le componenti operanti nel territorio.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia esistenti nel territorio sono i seguenti:

ANZOLA DELL'EMILIA: CENTRO SPORTIVO – Via Lunga, 8/c comprendente:

- n. 3 Campi da Calcio e relativi spogliatoi e servizi
- n. 2 Campi da Tennis Coperti
- n. 3 Campi da Tennis e relativi spogliatoi e servizi
- n. 1 Palestra e relativi spogliatoi, uffici
- n. 1 Pista da Atletica
- n. 1 Bocciodromo (composto da 4 campi) e relativi spogliatoi e servizi
- n. 1 Campo da Basket Scoperto – Via XXV Aprile
- n. 1 Palestra e relativi spogliatoi, Uffici – Via XXV Aprile, 6/a

LAVINO DI MEZZO:

- n. 1 Campo da Calcio e relativi spogliatoi e servizi
- n. 1 Palestra e relativi spogliatoi, Uffici

ART. 3 - GESTIONE

Il Comune affida la gestione degli impianti a Società Sportive, Società Cooperative di servizi sportivi, Polisportive o Enti di promozione, che per Statuto o Atto costitutivo non abbiano alcuna finalità di lucro ed indichino lo scopo e i programmi della loro attività.

La gestione da parte degli Enti sopracitati avviene tramite apposita convenzione.

ART. 4 - PRIORITA'

L'affidamento della gestione ai soggetti sopracitati avviene mediante apposita convenzione che viene stipulata osservando la seguente procedura:

- Pubblicazione per almeno 20 giorni all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici di un apposito avviso;
- Esame delle domande presentate nei termini indicati nell'avviso e conseguente assegnazione della gestione da parte della Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, secondo le priorità di seguito indicate in ordine decrescente:
 - 1) operatività nel territorio;
 - 2) operatività da maggior tempo;
 - 3) maggior numero di iscritti;

- 4) affiliazione al CONI o ad altri Enti di promozione sportiva;
- 5) esperienza acquisita nella gestione degli stessi impianti sportivi richiesti.

Soddisfatte le esigenze delle Società, l'Amministrazione può permettere, in accordo con l'Ente gestore, l'utilizzo, da parte di cittadini e di Associazioni sportive di nuova costituzione, degli spazi resi disponibili negli impianti.

ART. 5 - CONVENZIONE

Nella convenzione saranno indicate:

- a) oggetto e scopo della concessione;
- b) durata della concessione;
- c) modalità di manutenzione ordinaria degli impianti;
- d) vigilanza sul funzionamento e sulla gestione degli impianti da parte dell'Amministrazione;
- e) esonero del Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso non corretto degli impianti;
- f) divieto di sub-concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzo degli impianti per iniziative da essa organizzate o patrocinate, sentito il parere della Società concessionaria.

ART. 6 - USO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti viene definito attraverso una programmazione annuale da realizzarsi di norma entro il mese di Settembre di ogni anno, e consegnata da parte delle Società concessionarie all'Assessorato allo Sport, in modo da verificare la possibilità di inserimento di altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.

L'Assessorato competente, entro il mese di ottobre di ogni anno, dovrà precisare ai concessionari degli impianti i controlli da svolgere, i metodi di uso e di custodia degli impianti stessi.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE

Le Società aventi i requisiti prescritti per ottenere la concessione di impianti sportivi debbono produrre i seguenti documenti:

- dichiarazione di appartenenza o meno ad Ente di promozione sportiva;
- dati, documenti, relazioni, rendiconti di interesse dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - PUBBLICITA'

La pubblicità all'interno degli impianti viene disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni.

La programmazione e gestione degli spazi pubblicitari degli impianti dati in concessione spetta al concessionario, come pure l'onere del pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale.

ART. 9 - PULIZIE

La Società concessionaria dovrà garantire la pulizia giornaliera e lo stato igienico dell'impianto con personale e mezzi propri in proporzione all'utilizzo dell'impianto stesso.

ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario dovrà, a titolo di corrispettivo della concessione, eseguire i lavori, atti a garantire la conservazione e l'efficienza degli impianti.

La manutenzione dei campi da gioco e del verde che ne costituisce pertinenza, come pure la manutenzione dei locali ed impianti oggetto della concessione è a carico del concessionario secondo quanto viene di seguito meglio specificato:

a) MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA GIOCO

Terreni erbosi:

- Taglio periodico del manto erboso;
- Riporto e livellamento del terreno;
- Concimazione e semina;
- Segnatura;
- Innaffiatura;

Terreni speciali:

- Tiratura a straccio;
- Riporto e livellamento;
- Annaffiatura;

b) MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ED IMPIANTI

- Sistemazione dei pluviali sfilati;
- Pulizia grondaie e scarichi pluviali;
- Piccole riparazioni di parti accessorie di infissi e serramenti;
- Piccole riparazioni di apparecchi sanitari e rubinetterie;
- Verniciatura periodica di pali di ferro, cancelli di recinzione e riparazione reti di recinzione, ecc.;
- Riparazione e rifacimento di parti di intonaco e tinteggiature interne;
- Piccole riparazioni punti luce;
- Fornitura e sostituzione lampade di qualsiasi tipo;
- Riparazione e concorso nella sostituzione delle parti fisse e mobili dei campi da gioco (porte, reti calcio, bandierine, tabelloni pallacanestro, retine, ecc.);
- Predisposizione di una scorta di lampade per i campi da calcio e tennis in base alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico ed alle esigenze degli impianti.

Per motivi tecnici restano a carico del Comune gli interventi per i quali si renda necessario l'utilizzo della piattaforma aerea, come pure gli interventi di riparazione di apriporta, citofoni, luci scala ed impianti luci di emergenza.

ART. 11 - UTENZE

Le spese di riscaldamento, di luce e acqua sono a carico dell'Amministrazione Comunale nella misura del 90% e a carico delle Società concessionarie nella misura del 10%.

Le spese sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale per la parte corrispondente all'uso dell'impianto da parte delle locali scuole elementare e media.

ART. 12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'onere della manutenzione straordinaria, è a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Qualora la Società, Cooperativa o Polisportiva concessionaria provveda, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ad effettuare interventi di nuova realizzazione sull'impianto sportivo in gestione, potrà ottenere la proroga dei termini di scadenza della convenzione stipulata per la gestione dell'impianto stesso per un periodo ulteriore stabilito, di volta in volta, con apposita deliberazione.

ART. 14 - PROPRIETA'

Tutti gli impianti, attrezzature ed immobili in gestione, oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o di nuova realizzazione rimarranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune senza che peraltro la Società concessionaria possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 15 - CONTROLLI

Compete all'Amministrazione Comunale tramite il proprio Ufficio Tecnico, stabilire se sia possibile o meno utilizzare gli impianti sportivi per partite od allenamenti, qualora detti impianti non si trovino in condizioni di completa praticabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la concessione degli impianti per problemi di natura tecnica o per manutenzione, dando comunicazione con congruo preavviso alla Società interessata in ordine all'inizio ed al termine dei lavori.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

Nel caso di impianti dati in concessione, il concessionario è l'unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali danni che il Comune stesso dovesse accertare in dipendenza della gestione non corretta dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'uso degli impianti sportivi, strutture annesse ed attrezzature.

ART. 17 - TARIFFE

Le tariffe degli impianti per gli usi saltuari vengono fissate annualmente dalla Società concessionaria che ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

* * * * *

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'anno, questo giornodel mese di, nella
Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1

TRA I SIGNORI

1., nato a il, che agisce nella
sua qualità di Sindaco e legale rappresentante dell'Amministrazione concedente, in esecuzione
del Regolamento approvato con atto consiliare n. del (C.F.:);
2., nato a il....., che agisce nella
sua qualità di Presidente/legale rappresentante della
Società.....
(C.F.:);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE :

ART. 1 - NATURA E OGGETTO

In esecuzione del Regolamento come sopra approvato il Comune di Anzola dell'Emilia concede
alla sita in Anzola dell'Emilia in Via la gestione dei
seguenti impianti sportivi di proprietà comunale composti da:

ANZOLA DELL'EMILIA:

CENTRO SPORTIVO – Via Lunga 8/c comprendente:

- n. 3 CAMPI DA CALCIO E RELATIVI SPOGLIATOI E SERVIZI
- n. 2 CAMPI DA TENNIS COPERTI
- n. 3 CAMPI DA TENNIS E RELATIVI SPOGLIATOI E SERVIZI
- n. 1 PALESTRA E RELATIVI SPOGLIATOI, UFFICI
- n. 1 PISTA DA ATLETICA
- n. 1 BOCCIODROMO (composto da 4 campi) E RELATIVI
SPOGLIATOI E SERVIZI
- n. 1 CAMPO DA BASKET SCOPERTO – VIA XXV APRILE
- n. 1 PALESTRA E RELATIVI SPOGLIATOI, UFFICI –
VIA XXV APRILE 6/a

LAVINO DI MEZZO:

- n. 1 CAMPO DA CALCIO E RELATIVI SPOGLIATOI E SERVIZI
- n. 1 PALESTRA E RELATIVI SPOGLIATOI, UFFICI

ART. 2 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario dichiara e riconosce che i suddetti impianti, le opere, le attrezzature, e gli immobili su di essi esistenti sono a piena ed esclusiva proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia e che ogni altra eventuale opera futura che venisse realizzata dal Concessionario stesso, negli impianti oggetto della presente concessione, diverrà in quanto costruita, anch'essa di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia.

Il Concessionario dichiara inoltre e riconosce di non avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di Anzola dell'Emilia, né ora né in futuro.

ART. 3 - USO DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Anzola dell'Emilia concede a, per le finalità sportive e sociali, la gestione degli impianti sportivi come sopra descritti.

Il Concessionario non potrà usare gli impianti se non agli scopi per i quali la concessione stessa è chiesta e conseguentemente disposta dal Comune di Anzola dell'Emilia.

Inoltre il Concessionario si impegna:

- a) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani, atte a sviluppare lo sport di massa che il Comune propone di attuare in periodi da concordarsi fra le parti nel corso di ogni annata;
- b) a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune;
- c) a favorire le attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondono ai bisogni fisici, psichici, sociali, delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza, e dell'età anziana: questo obiettivo, in particolare, dovrà essere favorito mediante la programmazione di attività che si legano alla scuola e lo sviluppo di forme associative specifiche per l'età anziana;
- d) a consentire l'uso gratuito, da parte del Comune di Anzola dell'Emilia e delle scuole, delle strutture sportive e ricreative e degli spazi verdi, in osservanza delle norme stabilite nel predetto Regolamento;
- e) a concedere, stante le proprie finalità sociali, indistintamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti secondo le tariffe determinate, d'intesa con il Comune, nel mese di ottobre di ogni anno.

Il Concessionario riconosce e dichiara di essere l'unico responsabile di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in dipendenza della gestione dell'impianto di cui trattasi.

ART. 4 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

Al fine di assicurare al Comune la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, il Concessionario si impegna a fornire annualmente al Comune stesso, una relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte nell'impianto nel corso dell'anno e il bilancio economico annuale relativo alla gestione globale del complesso sportivo.

Nell'ambito del predetto bilancio, che dovrà essere considerato complessivamente, ogni entità sportiva aderente al Comitato di Gestione conserva la propria autonomia economica e finanziaria.

Sempre in questo contesto dovranno essere positivamente valutati gli incumbenti economici che ogni Società o Ente dovrà sostenere per manifestazioni e attività annuali indirizzate alla promozione e allo sviluppo delle singole iniziative di carattere sociale.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CONSUMI

Sono a carico del Comune di Anzola dell'Emilia le spese per la manutenzione straordinaria.

Tutte le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sono a carico del Concessionario, secondo quanto meglio specificato nell'art. 10 del Regolamento.

Sono parimenti a carico del Concessionario le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, gas metano nella misura del 10% conteggiato per quanto riguarda la palestra, che viene utilizzata anche dalle locali scuole elementare e media, sulla base delle ore di utilizzo effettivo da parte del Concessionario.

Il Concessionario provvederà al pagamento della quota posta a suo carico entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il Concessionario assume l'impegno e l'obbligo di conservare l'impianto in perfetto stato di conservazione e manutenzione così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

Il Comune di Anzola dell'Emilia avrà la facoltà di controllare in ogni momento e di prescrivere al Concessionario l'attuazione di quei lavori manutentivi che si rendessero necessari. Tali prescrizioni dovranno essere specificate in apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata triennale con decorrenza dal

Trascorso tale termine la concessione scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.

Tuttavia, decorso il precitato periodo, qualora vi sia stata la piena osservanza da parte del Concessionario delle clausole qui inserite, nella eventualità che il Comune abbia l'intenzione di concedere ulteriormente in gestione gli impianti, a parità di condizioni, con assoluta priorità rispetto a ogni altro Ente interessato alla gestione suddetta, potrà rinnovare la concessione.

ART. 7 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' vietato al Concessionario di sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, nonché di apportare innovazioni od effettuare cambiamenti nello stato del terreno e dell'impianto, salvo specifica autorizzazione del Comune di Anzola dell'Emilia.

ART. 8 - RISOLUZIONE IN TRONCO DELLA CONCESSIONE

Ogni infrazione al disposto di una sola delle condizioni della presente concessione, che a tale riguardo si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione in tronco, de jure e de facto, del presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune degli impianti sportivi di cui trattasi, e ciò con un semplice provvedimento amministrativo del Comune medesimo, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni.

ART. 9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA E CONSEGUENZA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Anzola dell'Emilia da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone od a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto di concessione, escluso il periodo in cui si svolgono le attività promosse ed attuate dal Comune o dalle Scuole.

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO

La Società concessionaria dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto secondo il calendario di utilizzo predisposto d'intesa con l'Amministrazione Comunale per quanto riguarda le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici debitamente autorizzati. Parimenti dovrà provvedere per lo svolgimento dei campionati promossi dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva secondo la distribuzione delle gare definita congiuntamente dagli Enti stessi che l'Amministrazione fa propria.

Le soste annuali e le interruzioni occasionali di attività sono così disciplinate:

- a) per le attività agonistiche a livello provinciale la sosta invernale si attua secondo quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;
- b) per l'agibilità del campo da calcio per attività agonistica ufficiale vale quanto stabilito nel "Protocollo d'intesa Regione Emilia Romagna - Enti di Promozione Sportiva - Comitato Regionale F.I.G.C." del 31.07.1986 concernente il Regolamento per l'uso e l'attività calcistica negli impianti sportivi di proprietà degli Enti Sportivi.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE

Il Concessionario deve provvedere all'apertura, alla chiusura e al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, ed alla loro pulizia che verrà svolta sia prima dell'inizio delle attività che alla loro conclusione. Il Concessionario deve inoltre assicurare un servizio di sorveglianza tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate.

La Società si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo della palestra, secondo le assegnazioni stabilite d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Spetta al Comune di Anzola dell'Emilia direttamente stabilire l'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole per manifestazioni anche a carattere extra sportivo, previo accordo con il Concessionario.

Le esigenze di disputare gare di campionato hanno la prevalenza sugli altri tipi di utilizzo.

ART. 12 - DISPOSIZIONI VARIE

Tutte le spese inerenti al presente atto e quant'altro occorra per dare corso alla presente concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario.

Per quanto non regolamentato nel presente atto si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto, come pure le disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione degli impianti sportivi come sopra approvato che viene allegato alla presente concessione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare le norme ed i Regolamenti in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune
IL SINDACO

p. il Concessionario